

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Monfalcone
Alleg. n. 1 all'atto n. 632
Registrato il **11 OTT. 2019** Serie 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

f. (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Paolo CHIMIENTI

[Firma]

STATUTO

della

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
MONFALCONE ODV"**

[Firma]

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e interventi, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Volontari Ospedalieri Monfalcone ODV", in sigla "AVO MONFALCONE ODV", in forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Galvani n.1 - presso l'Ospedale San Polo nel Comune di Monfalcone. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'AVO Monfalcone ODV, con ininterrotta attività dal 28/09/1987, è stata regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile, con atto del Notaio Armenio Germano, Rep. N. 16440 registrato a Monfalcone il 13/10/1987 n.636 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'Avo Monfalcone con la partecipazione di tutte le persone di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psicologici, un servizio qualificato, volontario e gratuito a favore di persone malate, anziane, fragili e svantaggiate;

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri

Via Galvani, 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Cod. Fisc. 90005950317

- Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- Esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- Si affianca alle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, alle strutture territoriali e negli ambiti locali, agli istituti per gli anziani o case di riposo, nei centri sollievo. Svolge un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra l'associazione e l'ente organizzatore dei servizi sanitari, o socio-assistenziali, o altri enti ed istituzioni affini, anche collaborando con altre associazioni di volontariato.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

- art.5 comma 1 lett. a) D.lgs. 117/2017 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, modificazioni;
- art.5 comma 1 lett. c) D.lgs. 117/2017 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- attività nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Tutte le attività sono effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
- servizio di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- sviluppo e realizzazione di progetti, affiancandosi alle strutture territoriali e negli ambiti locali per collaborare ed integrare, non sostituire, con una presenza amichevole, cosciente e preparata;
- attività all'interno dei centri sollievo e fine vita col supporto di una specifica formazione e con il coordinamento da parte di consulenti esperti;
- promozione della cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università;
- Collabora, coordina e/o sviluppa progetti, o iniziative di formazione ed informazione con altre associazioni aventi scopi analoghi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri

Via Galvani, 1 - 34074 Montalbano (GO)

Cod. Fisc. 90005950317

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della successiva seduta.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo competente;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri

Via Galvani, 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Cod. Fisc. 90005950317

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CDT)
- Organo di revisione (eventuale, fermi i vincoli di cui all'art. 31 CDT)
- Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può avere massimo tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dei convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri
Via Galvani, 1 - 34074 Montfalcone (GO)
Cod. Fisc. 90005950317

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera spedita al recapito risultante nel libro degli associati, o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno 1/10 degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- fissa la quota associativa;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- elegge e revoca i componenti del collegio dei probiviri;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

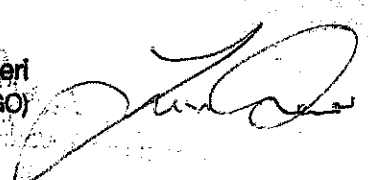
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri

Salvani, 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Cod. Fisc. 90005950317



ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo dispari di tre membri a un massimo dispari di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Propone al Collegio dei probiviri la sospensione o l'esclusione di un associato;
- Determina il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- Nomina i responsabili e coordinatori di settore;
- Ratifica gli eventuali provvedimenti assunti dal Presidente in caso di necessità ed urgenza;
- Delibera sulle modalità di corresponsione e calcolo dei rimborsi spese che i volontari possono ricevere;
- Approva i progetti e autorizza il Presidente alla loro gestione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato in seno ad esso fra i suoi componenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ovvero se esista o meno un legale rappresentante nella persona del Presidente.


A.V.O.
ione Volontari Ospedalieri
1 - 34074 Monfalcone (GO)
90005950317

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 24. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed elegge fra essi un Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra gli organi dell'associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta dell'Organo di amministrazione, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte. Giudica secondo imparzialità, dopo apposita istruttoria, e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri

via Galvani, 1 - 34074 Monfalcone (GO)

Cod. Fisc. 90005950317

ART. 20 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri
Via Galvani, 1 - 34074 Monfalcone (GO)
Cod. Fisc. 90005950317

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione_e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione_che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A.V.O.

Associazione Volontari Ospedalieri

Galvani, 1 - 34074 Monfalcone (GO)

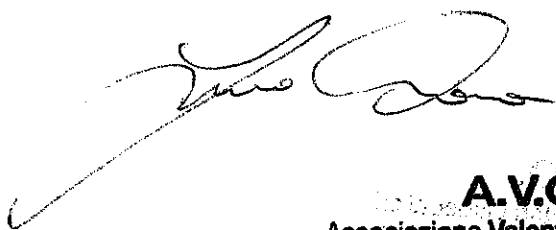
Cod. Fisc. 90005950317

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Monfalcone, 30 agosto 2019

Al presente Statuto composto da 11 facciate è allegato quale parte integrante il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci A.V.O. di Monfalcone ODV tenutasi in data 26/09/2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele', is written over a long diagonal line that spans the width of the page.

A.V.O.
Associazione Volontari Ospedalieri
Via Galvani, 1 - 34074 Montebelluna (GO)
Cod. Fisc. 90005950317

**Verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci
dell'Associazione Volontari Ospedalieri di Monfalcone per la modifica dello Statuto (Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.117- Codice Terzo Settore o CTS)**

Giovedì 26 settembre 2019, alle ore 17.00 presso la sala rossa dell'ospedale San Polo, via Galvani 1 a Monfalcone, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Volontari Ospedalieri di Monfalcone per la discussione e approvazione definitiva del testo del Nuovo Statuto dell'Associazione.

1) Sono presenti: Angela Cervai, Adriana Scanu, Patrizia Fumis, Irene Cristin, Licia Doria, Paola Carrà, Marina Pascutto, Nerina Pohl, Lidia Papais, Franca Francione, Tiziana Orselli, Rosaria Polito, Miranda Pangos, Anna Lucia Latorraca, Fiorella Zagolin, Renzo Pin, Anna Antalo. Marilena Cernigoi delega Irene Cristin.

Si accerta la presenza del numero legale e si procede con l'apertura dei lavori.

2) La Presidente presenta il testo del Nuovo Statuto che viene approvato all'unanimità. Nessun astenuto nessun contrario.

3) La Presidente propone di organizzare un banchetto AVO, in occasione della giornata Nazionale Federavo, presso il centro commerciale Emisfero (che ha già dato la disponibilità) il giorno 18 ottobre e comunica che a breve sarà esposto il calendario per le presenze all'albo dello spogliatoio. Comunica inoltre che il giorno 24 ottobre si terrà la riunione mensile con la presenza del Primario del Pronto Soccorso e saranno ospiti la Presidente e la responsabile Pronto Soccorso di AVO Pordenone.

Irene Cristin e Rosaria Polito propongono di organizzare una riunione con le volontarie AVO del Friuli Venezia Giulia. La Presidente e le altre volontarie sono d'accordo e si decide di procedere in tal senso nei primi mesi del 2020.

Alle ore 18.40 la riunione è conclusa.

Il Presidente dell'Associazione

Licia Doria

Il Segretario verbalizzante

Adriana Scanu


AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 1.1.01.2019
AL N.632..... SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro ...ESENTE...
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI